



30 settembre 2014

## Programma di lavoro dell'ABE per il 2015

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea (ABE), il programma di lavoro annuale dell'ABE descrive i principali obiettivi e risultati dell'ABE da conseguire per il prossimo anno, attinenti ai compiti specificati nel regolamento e nella normativa pertinente del settore bancario dell'UE. Il programma di lavoro si propone di definire i principali obiettivi e le priorità corrispondenti dell'ABE per il 2015, in adempimento del suo mandato generale.

### Settore di regolamentazione

2. L'ABE continuerà a perseguire, nell'ambito della sua attività sulla politica di regolamentazione, l'obiettivo fondamentale di svolgere un ruolo centrale nello sviluppo del corpus unico di norme, al fine di contribuire al raggiungimento di condizioni di parità per gli istituti finanziari, nonché di migliorare la qualità della regolamentazione finanziaria e l'intero funzionamento del mercato unico.
3. L'attività di regolamentazione dell'ABE riguarda essenzialmente i) il **quadro di riferimento in materia di requisiti patrimoniali (CRD IV/CRR)**, ii) la **direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi nel settore bancario (BRRD)**<sup>2</sup> e la revisione della **direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSD)**<sup>3</sup>.
4. La **direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi nel settore bancario (BRRD)**, il cui recepimento negli ordinamenti nazionali è previsto entro il 31 dicembre 2014, presenta un quadro di gestione delle crisi a livello di Unione e conferisce alle autorità nazionali poteri e strumenti comuni per contrastare le crisi nel settore bancario e risolvere ordinatamente le crisi degli istituti finanziari in caso di fallimento. La direttiva BRRD fissa a 12 mesi la durata della maggior parte dei mandati dell'ABE dalla messa a punto definitiva della direttiva, vale a dire nel 2015. Nel complesso, la direttiva BRRD conferisce all'ABE all'incirca 40 mandati in cui sono previsti orientamenti e un progetto di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione da sottoporre all'approvazione della Commissione. Tali prodotti riguardano i) la pianificazione del risanamento e della risoluzione delle crisi (comprese le questioni di proporzionalità in questi

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013.

<sup>2</sup> La BRRD, ossia la direttiva 2014/59/UE, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale nel giugno 2014 ed è entrata in vigore il 12 luglio 2014, fatta eccezione dell'articolo 124 BRRD, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

<sup>3</sup> La DGSD, ossia la direttiva 2014/49/UE, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale nel giugno 2014 ed è entrata in vigore il 2 luglio 2014.

settori), ii) la valutazione della risolvibilità e le misure per eliminare gli ostacoli frapposti alla risolvibilità, iii) fattori che fanno scattare misure d'intervento precoce e di risoluzione delle crisi, iv) sostegno finanziario infragruppo, v) condizioni per l'uso di strumenti di risoluzione delle crisi, vi) definizione di meccanismi di salvataggio (bail-in) e requisito minimo per le passività ammissibili, vii) valutazioni su cui si basa l'uso degli strumenti, viii) notificazioni e scambi d'informazione e ix) funzionamento dei collegi di risoluzione delle crisi.

5. Inoltre, la Commissione sarà autorizzata ad adottare una serie di nuovi atti delegati nel 2014 e nel 2015, sulla base della consulenza tecnica resa dall'ABE. Inoltre, all'ABE saranno affidati nuovi compiti legati principalmente alla gestione di strumenti informativi e alla stesura di relazioni concernenti settori quali gli obblighi amministrativi e il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL), la proporzionalità, il livello previsto per la risoluzione delle crisi e la pubblicazione delle sanzioni, con un orizzonte temporale più ampio. A tal fine, sarà posta in essere un'attività di monitoraggio entro la fine del 2014.
6. Il **quadro di riferimento in materia di requisiti patrimoniali (CRD IV/CRR)**, applicabile dal 1° gennaio 2014, segue l'accordo a livello mondiale di norme prudenziali nel contesto dell'accordo di Basilea III. Il pacchetto legislativo mira a rafforzare i requisiti patrimoniali delle banche, introduce una riserva di conservazione del capitale obbligatoria e una riserva anticiclica discrezionale, e stabilisce nuovi requisiti di regolamentazione per la liquidità e sulla leva finanziaria, così come i requisiti patrimoniali aggiuntivi per gli istituti finanziari di rilevanza sistemica.
7. L'ABE ha svolto un ruolo cruciale nella realizzazione tecnica e nell'applicazione del nuovo quadro normativo CRD IV/CRR, dato che entro il 2015 l'ABE deve realizzare quasi 250 risultati, di cui molti riguardano in particolare i rischi di credito e di mercato, nonché le aree prudenziali di liquidità e leva finanziaria. La maggior parte di questi prodotti riguarda lo sviluppo di norme tecniche più dettagliate per lo più attraverso lo sviluppo di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione vincolanti. Altri tipi di risultati da raggiungere prevedono orientamenti, relazioni, pareri, attività di mediazione e il ricevimento e l'elaborazione di notificazioni.
8. La **direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGSD)** (rifusione) chiarisce il ruolo dell'ABE nel quadro della direttiva DGSD e assegna all'ABE i) un ruolo di regolamentazione con orientamenti recanti i metodi di calcolo dei contributi basati sui rischi ai sistemi di garanzia dei depositi e sugli impegni di pagamento, ii) un ruolo di mediazione e iii) un ruolo di valutazione inter pares sulla resilienza e sull'applicazione della direttiva DGSD e di elaborazione di relazioni su aspetti specifici inerenti all'attuazione della direttiva DGSD.
9. Anche se l'attività di regolamentazione dell'ABE continuerà incentrarsi sullo sviluppo di progetti di norme di regolamentazione e di attuazione, **altri compiti di regolamentazione** stanno acquisendo maggiore importanza, in particolare il contributo dell'ABE ai processi legislativi, lo sviluppo di varie relazioni, il monitoraggio dell'attuazione e della calibrazione delle norme (per esempio, relazioni nei settori delle norme sulla liquidità e sulla leva

finanziaria e loro calibrazione, nonché la capacità di assorbimento delle perdite e requisiti minimi ammissibili per il salvataggio).

10. Inoltre, un'ampia serie di normative e proposte legislative in materia di regolamentazione del settore finanziario e bancario stipula l'attribuzione di nuovi compiti all'ABE e l'espansione delle sue attività esistenti, come il regolamento in materia di audit, le revisioni della direttiva sul riciclaggio di denaro (AMLD), il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), la normativa relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID/MiFIR), il regolamento relativo alle agenzie di rating del credito (CRA), il quadro relativo ai depositari centrali di titoli (CSD), la direttiva sui servizi di pagamento (PSD), la direttiva sulla moneta elettronica, la direttiva sui conglomerati finanziari (FICOD), il regolamento sulla confrontabilità delle tariffe dei conti bancari, la direttiva sull'accesso a un conto di pagamento di base (PAD), la normativa sui prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi (PRIIP) e il regolamento sulle misure strutturali nel settore bancario dell'UE. Le istituzioni dell'UE stanno anche valutando altre iniziative, per esempio in relazione alla regolamentazione delle attività del sistema bancario ombra e al processo di definizione dei parametri riferimento, nonché ulteriori modifiche legislative che rientrano nella sfera di competenza dell'ABE, compresa la revisione del regime di norme sui grandi fidi, la revisione della contabilità e dei filtri prudenziali, la revisione dei requisiti riguardanti il portafoglio di negoziazione, la gestione delle garanzie reali, nonché le misure di reimpegno. Si prevede che tutte le proposte e le iniziative legislative di cui sopra avranno ricadute importanti sul numero e sulle priorità dei compiti specifici dell'ABE tra il 2015 e il 2017.

## Settore della vigilanza

11. Quanto al ruolo di vigilanza dell'ABE, **l'attività sulla cooperazione tra paesi di origine e paesi ospitanti e sulla convergenza della vigilanza** sarà estesa al 2015 e agli anni a seguire, in particolare per garantire che l'ABE svolga un ruolo proattivo nello svolgimento dei nuovi compiti per le autorità di vigilanza derivanti dalle normative CRD IV/CRR (come per esempio la valutazione dell'adeguatezza della liquidità e le decisioni congiunte sulle misure di liquidità) e dalla direttiva BRRD.

12. Inoltre, l'ABE dovrà ampliare la sua **attività strategica e di monitoraggio riguardo alla convergenza della vigilanza nell'ambito del pilastro 2**, come per esempio gli orientamenti dettagliati in materia di gestione dei rischi nell'ambito del pilastro 2. A partire dal 2014 e per tutto il 2015 e il 2016, l'ABE avvierà il monitoraggio periodico della convergenza delle metodologie di vigilanza nell'ambito del 2° pilastro e trasmetterà relazioni periodiche al Parlamento europeo. Si tratterà di un processo intensivo in termini di risorse, che prevede lo sviluppo di uno strumento di monitoraggio, la raccolta e l'analisi periodiche d'informazioni, nonché la stesura di relazioni. Inoltre, l'ABE elaborerà norme tecniche e proseguirà il lavoro su un'analisi comparativa dei risultati dei modelli interni delle banche, come prescritto dalle normative CRD IV/CRR. Questi passaggi sono fondamentali per la convergenza della vigilanza nel mercato unico e per evitare controversie nei rapporti tra paesi di origine e paesi ospitanti.

13. Altre misure volte a garantire l'efficace vigilanza transfrontaliera comprenderanno, se del caso, il ruolo dell'ABE in materia di **mediazione vincolante**, facilitazione attiva e, ove ritenuto necessario, il coordinamento di tutte le azioni intraprese dalle autorità competenti in caso di sviluppi negativi o situazioni di crisi.
14. A questo proposito, l'ABE proseguirà il suo lavoro nei **collegi delle autorità di vigilanza** per rafforzare la vigilanza europea dei gruppi bancari transfrontalieri. Il personale dell'ABE continuerà a partecipare, sostenere e monitorare i collegi. Inoltre, il ripristino dei collegi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (SSM) costituirà un compito fondamentale; in aggiunta, sarà una priorità garantire che le relazioni tra paesi di origine e paesi ospitanti aderenti o meno al meccanismo SSM continuino a funzionare regolarmente, sia in termini di vigilanza continua sia in relazione ai compiti specifici connessi alla valutazione dello stato patrimoniale. L'ABE assisterà anche le autorità competenti interessate nella valutazione dell'**equivalenza dei paesi terzi** e fornendo un contributo agli atti di esecuzione della Commissione europea. L'ABE continuerà anche a sostenere le relative attività di formazione incentrate sulla cooperazione in tema di vigilanza.
15. Inoltre, congiuntamente al suo vasto ruolo di regolamentazione, l'ABE contribuirà in modo significativo in termini d'impegno e assistenza nell'ambito delle discussioni e dell'accordo sui **piani di risanamento** tra le autorità competenti interessate. In caso di controversie, l'ABE ne favorirà la composizione.
16. Per quanto riguarda la **risoluzione delle crisi**, l'ABE contribuirà allo sviluppo di piani di risoluzione delle crisi, alla valutazione della risolvibilità e al contrasto degli ostacoli frapposti alla risolvibilità. L'ABE assisterà le autorità preposte alla risoluzione delle crisi nella costituzione di collegi per la risoluzione delle crisi nel 2015 e ne monitorerà il funzionamento. In caso di controversie tra le autorità preposte alla risoluzione delle crisi, l'ABE ne favorirà la composizione.
17. Le attività di vigilanza dell'ABE nel 2015 si concentreranno sull'**individuazione, analisi e risoluzione dei rischi chiave del settore bancario dell'UE**. A seguito della raccomandazione dell'ABE sulla ricapitalizzazione nel 2012, e la prova di stress svolta in tutta l'UE nel 2014, l'ABE proseguirà il monitoraggio dei livelli patrimoniali e dei piani patrimoniali delle banche per rafforzare ulteriormente la loro posizione patrimoniale, allorché passeranno all'esecuzione della direttiva CRD IV. L'ABE continuerà a lavorare con le autorità competenti interessate per promuovere il continuo processo di risanamento dei bilanci e gli sforzi delle banche diretti a ristabilire strutture di finanziamento sostenibili. Nel corso del 2015, l'ABE valuterà anche l'intervento necessario per la prova di stress a livello di UE nel 2015, in cui l'ABE assumerà nuovamente il ruolo di coordinatore e fornirà alle autorità competenti interessate gli scenari, le metodologie e gli strumenti di riferimento idonei a garantire prove di stress efficaci e solide, per i quali l'ABE fungerà da piattaforma per la trasparenza dei dati.
18. Quest'ultimo aspetto costituisce una parte fondamentale del continuo impegno dell'ABE teso a promuovere una migliore **informativa e trasparenza** nel settore bancario dell'UE in modo

completo e coerente, in cui la priorità precipua sarà quella di fornire continua assistenza rispetto alle sfide di attuazione nel quadro comune d'informativa, COREP e FINREP, realizzato nel 2014, così come portare avanti gli orientamenti sul 3° pilastro e valutare e individuare ulteriormente le aree utili a rafforzare una trasparenza coerente in tutto il settore bancario dell'UE.

19. L'ABE ha ricevuto anche nuovi mandati relativi alla formulazione di **pareri sull'uso di strumenti macroprudenziali**, che richiederanno un ulteriore lavoro analitico e strategico.
20. L'ABE continuerà la sua **periodica analisi tematica** in una serie di settori, fra cui la coerenza dei risultati delle attività ponderate per il rischio (RWA), in cui fornirà parametri di riferimento per le autorità competenti e valuterà la sostenibilità dei modelli aziendali e dei piani di finanziamento delle banche. Prodotti regolari comprenderanno frequenti aggiornamenti su finanziamento e liquidità, sulla base della vigilanza e della conoscenza del mercato, rapporti bancari settoriali semestrali al consiglio delle autorità di vigilanza, al tavolo per la stabilità finanziaria (FST) del comitato economico e finanziario (CEF), e gli aggiornamenti trimestrali al CERS. L'ABE continuerà inoltre a **fornire assistenza tecnica e consulenza alla Commissione** su richiesta, sia nei paesi in programma sia nei paesi in condizioni di stress, anche per quanto concerne la redazione delle relazioni sui principali problemi che interessano il settore bancario dell'UE (come per esempio la relazione sull'impatto delle operazioni di rifinanziamento di più lungo termine previste dalla BCE).
21. A sua volta, l'ABE utilizzerà i dati di vigilanza unitamente alle informazioni di mercato e i contributi dei collegi per elaborare **relazioni di valutazione dei rischi** per il Parlamento europeo, la Commissione e il CERS. Le relazioni sui rischi intersettoriali continueranno a essere elaborate in collaborazione con il comitato congiunto, e saranno inviate al tavolo FST-CEF. Inoltre, l'ABE manterrà e svilupperà ulteriormente i propri indicatori di rischio e la propria suite di quadri operativi di rischio, fra cui quadri operativi di rischio di livello bancario interni all'ABE, quadri operativi di rischio con gruppi omogenei da condividere con collegi di vigilanza/autorità nazionali di vigilanza (ANV) e un quadro operativo settoriale per le discussioni dell'ABE e del CERS.

## Settore della protezione dei consumatori

22. Nel settore della protezione dei consumatori, l'ABE ha assunto una responsabilità a livello di UE ed è pienamente impegnata a promuovere la trasparenza, la semplicità e l'equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato unico. Nel 2015, l'unità Protezione dei consumatori dell'ABE continuerà a raccogliere, analizzare e comunicare le tendenze dei consumatori e l'analisi delle attività delle banche in prodotti strutturati e relativa retailization. Inoltre, continuerà a valutare e ad analizzare questioni che pregiudicano i consumatori, nonché a effettuare monitoraggi e interventi in materia d'**innovazione finanziaria**, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento innovativi. Inoltre, l'ABE lavorerà sulla convergenza delle pratiche di vigilanza e regolamentazione in materia di protezione dei consumatori e finanziamento collettivo ("crowd funding"). Infine,

L'ABE continuerà a monitorare il mercato in relazione alle **valute virtuali** per valutare, se del caso, quale azione di follow-up è necessaria al parere dell'ABE pubblicato nel giugno 2014.

23. A seguito dell'adozione della **direttiva sul credito ipotecario (MCD)** nel febbraio 2014, che sarà recepita entro il 21 marzo 2016, le autorità nazionali competenti (ANC) riguardo alla direttiva MCD saranno anche pertanto i destinatari appropriati degli strumenti giuridici dell'ABE sulla concessione responsabile dei mutui ipotecari e sul trattamento dei mutuatari ipotecari in via posticipata. Ciò consentirà all'ABE non solo di garantire una coerente attuazione della direttiva MCD negli Stati membri dell'UE, ma anche di destinare i suoi strumenti giuridici alle autorità competenti riguardo alla direttiva MCD, così come di lavorare sui passaporti e sullo scambio d'informazioni.
24. La proposta di revisione della **direttiva sui servizi di pagamento (PSD 2)** dovrebbe essere adottata alla fine del 2014, con un termine di attuazione fissato verso la fine del 2016. La proposta intende assegnare mandati all'ABE per sviluppare due norme tecniche di regolamentazione e cinque orientamenti, al fine di i) creare e mantenere un registro pubblico, ii) definire i requisiti per lo scambio d'informazioni tra paesi di origine e paesi ospitanti, il diritto di stabilimento, la notifica degli incidenti di sicurezza da parte degli istituti di pagamento e l'istituzione di un sistema di autenticazione dei clienti, in stretta collaborazione con la BCE, nonché iii) creare un portale web.
25. La **direttiva sui conti di pagamento** è stata adottata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 agosto 2014. L'ABE deve elaborare orientamenti per le ANC riguardo agli elenchi dei servizi più rappresentativi legati a un conto di pagamento, prima del lavoro a livello nazionale degli Stati membri, che dovrebbero essere utilizzati dalle ANC per identificare tali servizi. L'ABE inizierà a lavorare anche sui mandati per le norme tecniche di attuazione relativamente a un formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle tariffe, il computo delle tariffe e i relativi simboli comuni, che richiederà la conduzione di prove sui consumatori, e un mandato per le norme tecniche di regolamentazione sulla terminologia standardizzata per i servizi relativi ai conti di pagamento, consentendo un miglior confronto delle offerte per i conti di pagamento in tutta l'Unione.
26. L'ABE monitorerà il mercato dei depositi strutturati in conformità al suo mandato conferito dal **regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)**.

## Analisi e coordinamento delle politiche

27. L'ABE continuerà a intraprendere una valutazione d'impatto indipendente, eseguire valutazioni inter pares e fornire supporto al gruppo delle parti interessate nel settore bancario, al comitato congiunto delle AEV e la commissione di ricorso delle AEV. Altre attività di coordinamento comprenderanno i) il supporto ai principali organi direttivi dell'ABE, al consiglio delle autorità di vigilanza e al consiglio di amministrazione, ii) il sostegno alla pianificazione, definizione di priorità, monitoraggio, esecuzione e follow-up dei risultati finali derivanti dal programma di lavoro dell'ABE, iii) il coordinamento esterno con le istituzioni e gli organismi

esterni dell'UE, quali il BCBS (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria) e il FMI, nonché iv) l'agevolazione della formazione alle autorità di vigilanza bancaria dell'UE.

## Assistenza giuridica

28.L'ABE continuerà a fornire il servizio di segreteria per le richieste di mediazione, gestire i reclami, valutare le potenziali violazioni del diritto dell'UE e fornire un'analisi e un sostegno giuridico di alto livello in relazione alle funzioni fondamentali dell'ABE, anche per quanto riguarda i progetti di prodotti di regolamentazione (norme tecniche, orientamenti, raccomandazioni e pareri), onde garantire che l'ABE operi conformemente al suo regolamento istitutivo e nel quadro di tutte le altre leggi applicabili a livello di UE e nazionale.

## Operazioni

29.Nell'area delle operazioni, l'ABE si concentrerà sulle attività nei settori riportati di seguito:

- nel settore della finanza: introduzione del sistema di bilancio per attività, nonché miglioramento del monitoraggio e dell'esecuzione del bilancio;
- nel settore degli appalti: un attento monitoraggio ed esecuzioni tempestive di tutti gli appalti elencati nel piano degli appalti per il 2015, e di altri appalti che possano rivelarsi necessari durante l'anno;
- nel settore delle risorse umane: introduzione di norme di esecuzione in materia di risorse umane sulla base del nuovo statuto, attuazione dell'orario flessibile, ulteriore miglioramento dei processi HR e introduzione di politiche delle risorse umane, in linea con lo statuto dei funzionari;
- nel settore delle comunicazioni: sviluppo e attuazione della nuova strategia di comunicazione, attuazione e mantenimento del corpus unico di norme interattivo, strumento "Domande e risposte" e strumento per migliorare il monitoraggio e l'analisi della stampa;
- nel settore delle tecnologie dell'informazione: attuazione della nuova strategia TI, che comprenderà un ulteriore potenziamento delle raccolte di dati, una piattaforma d'informativa e analisi in relazione alla direttiva CRD IV e norme tecniche di attuazione associate, così come la messa a disposizione di sistemi quasi in tempo reale per le notificazioni e le sanzioni secondo quanto definito nel regolamento istitutivo dell'ABE. Il progetto interno chiave sarà l'attuazione di un sistema di gestione documentale;
- nel settore delle norme di controllo interno: come previsto nella pianificazione dell'ABE, le norme di controllo interno saranno ulteriormente migliorate nel 2015, consolidando tra l'altro la gestione del rischio, la gestione documentale, la continuità operativa, nonché le capacità di pianificazione e informativa.

30. Oltre a quanto menzionato poc'anzi, l'ABE continuerà a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sostegno esistenti e dei processi amministrativi. Continuerà a perseguire una cooperazione positiva con le altre due autorità europee di vigilanza, al fine di sfruttare le potenziali economie di scala nelle funzioni di supporto. L'ABE continuerà a essere finanziata dalla Commissione europea e dalle ANC.

## L'ABE alla luce della revisione del sistema europeo di vigilanza finanziaria e dell'istituzione del meccanismo di vigilanza unico

31. La Commissione europea ha pubblicato<sup>4</sup> la sua relazione sulla **valutazione del sistema europeo di vigilanza finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 dei regolamenti sulle AEV**. La relazione ha valutato ed esaminato da prospettive diverse, il funzionamento delle autorità europee di vigilanza (AEV) dopo tre anni dall'inizio delle loro operazioni. La Commissione ha constatato nella sua relazione che intende esaminare ulteriormente gli aspetti tecnici e giuridici delle varie questioni sollevate. La relazione può essere seguita da proposte legislative e avere ulteriori implicazioni per il mandato e le competenze dell'ABE oltre il 2014. Poiché la revisione è stata appena pubblicata, è prematuro valutare l'impatto della revisione sul mandato dell'ABE.

32. Le nuove modifiche significative apportate alla regolamentazione bancaria europea e all'architettura di vigilanza, attraverso il **meccanismo unico di vigilanza/Unione bancaria**, il **meccanismo di risoluzione unico**, e le **proposte di riforma strutturale**, avranno ulteriori e importanti ripercussioni sul mandato dell'ABE.

Il **meccanismo di vigilanza unico (SSM)** farà affidamento sull'Unione per un impegno ancora più forte per il corpus unico di norme e, in particolare, per unificare metodologie e pratiche di vigilanza, mentre l'ABE fornirà il proprio contributo e la propria esperienza attraverso lo sviluppo di un manuale di vigilanza unico nell'ambito del suo lavoro sulla convergenza della vigilanza. Il lavoro sui nuovi moduli proseguirà nel 2015 e negli anni a venire. Il meccanismo SSM richiederà anche migliori rapporti operativi in tutti i campi e con tutte le parti interessate, in particolare con la Banca centrale europea. Il ripristino dei collegi nell'ambito del meccanismo SSM costituirà un compito fondamentale; e la garanzia che le relazioni tra paesi di origine e paesi ospitanti continuino a funzionare regolarmente costituirà una priorità, sia in termini di vigilanza continua sia in relazione ai compiti specifici connessi alla valutazione dello stato patrimoniale. Infine, quale unico organismo che si trova nella posizione ideale per offrire spunti tematici di natura micro-prudenziale per il settore bancario in tutto il mercato unico, l'ABE si adopererà per garantire che le sue infrastrutture di rischio, comprese le relazioni su dati e rischi, si concentrino su questo specifico valore aggiunto e ottimizzino l'uso dei dati e dell'esperienza di vigilanza a livello di UE dell'ABE, anche attraverso la sua partecipazione nei collegi delle autorità di vigilanza.

---

<sup>4</sup> Cfr. [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances/committees/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm) pubblicata l'8 agosto 2014.